



COMUNE DI GENOVA

## DIREZIONE DI AREA CORPO POLIZIA LOCALE

### ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 113 DEL 30/03/2026

**OGGETTO: INTERDIZIONE TEMPORANEA AL CONSUMO E ALLA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE NEL TERRITORIO CITTADINO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA**

Su proposta dell'Assessora alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale, Dott.ssa Arianna Viscogliosi, e dell'Assessora al Commercio e Artigianato, Turismo e Marketing Territoriale, Dott.ssa Tiziana Beghin

#### **Premesso che**

- L'Ordinanza n. 335 del 30 settembre 2025, attualmente vigente fino al 31 marzo 2026, ha prorogato i divieti e gli obblighi previsti a tutela della sicurezza urbana e della salute pubblica disposti con l'Ordinanza n. 359 del 29 settembre 2024;
- Dall'attività istruttoria svolta dal Corpo di Polizia Locale, che ha evidenziato il perdurare di criticità nelle aree interessate attraverso segnalazioni, esposti, sanzioni amministrative comminate, nonché numerosi interventi per il ripristino delle condizioni di decoro e sicurezza, emerge che il provvedimento attualmente vigente non ha ancora esaurito i suoi effetti, rendendosi pertanto necessaria una proroga dei divieti.
- Si ritiene, pertanto, necessario prorogare ulteriormente per ulteriori sei mesi, fino al 30 settembre **2026**, i divieti e gli obblighi previsti dall'Ordinanza n. 335/2025 poiché tuttora ritenuti necessari per la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, quali la salute, la civile convivenza, il decoro, la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonché della sicurezza urbana.

#### **Ritenuto che**

- Sussistano le condizioni di contingibilità e urgenza per l'adozione del provvedimento
- Possa ritenersi congrua la vigenza della presente Ordinanza fino al 30 settembre 2026

#### **Visti**

- l'articolo 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale *"Il Sindaco, quale*

Documento sottoscritto digitalmente

*ufficiale di governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";*

- il comma 4 bis dell'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come sostituito dall'art.8 c.1 lett. b del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, il quale recita *"I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti";*
- l'articolo 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, il quale consente al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti *"quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche";*
- la legge 30 marzo 2001, n. 125 *"Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati";*
- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- l'art. 688 del Codice Penale;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;
- il Regolamento di Polizia Urbana;
- il Regolamento di Polizia Annonaria per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nella Città di Genova – Provvedimenti per il contrasto dell'abuso di alcol.

**Richiamate** le disposizioni statali e del Regolamento di Polizia Urbana in materia di decoro, ed in particolare i divieti di:

- recare molestie o disturbi in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 660 C.P.);
- abbandonare rifiuti quali mozziconi (art. 232 *bis* del D. Lgs. N. 152/2006);
- abbandonare rifiuti di piccolissime dimensioni quali scontrini, fazzoletti di carta o gomme da masticare (art. 232 *ter* del D. Lgs. N. 152/2006);
- abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume (Regolamento di polizia urbana art. 27 comma 4);
- causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disturbo o essere motivo

d'indecenza (Regolamento di polizia urbana art. 27 comma 1);

- compiere atti o esporre cose in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo, utilizzare l'arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione (Regolamento di polizia urbana- art. 28 lett. A);

**Richiamato, in particolare, il Regolamento comunale di polizia annonaria per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nella Città di Genova, ed, in particolare il comma 2 dell'art. 4 che vieta dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo la detenzione e il consumo su aree pubbliche, escluse le aree date in concessione a pubblici esercizi, di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro o di metallo.**

### **Richiamati e confermati**

i divieti tuttora vigenti previsti dall'Ordinanza del Sindaco n. 328 del 28.10.2017 per la zona del Centro Storico, dall'Ordinanza del Sindaco n. 479 del 29.12.2017 per la zona del Municipio 2 e dall'Ordinanza del Sindaco n. 38 del 21.02.2025 per le zone di Bolzaneto, Cornigliano, Rivarolo, Sestri Ponente, Canevari, Vernazzola, Giardini di Quinto.

**Richiamata**, altresì, l'Ordinanza del Sindaco n. 165 del 18.05.2018 con cui si dispone:

- che le limitazioni ed i divieti stabiliti con le ordinanze sindacali nn 328/2017, 479/2017,155/2018 nonché con eventuali altri provvedimenti sindacali di limitazione degli orari di apertura di attività commerciali e/o di divieto di assunzione di bevande alcoliche in determinate zone della Città non operano in occasione di eventi di carattere cittadino, nonché di manifestazioni commerciali a carattere straordinario di significativo interesse per la Città, per il tempo necessario allo svolgimento dell'evento;
- Che e modalità e le tempistiche per consentire la deroga sopra citata, per ogni specifico evento, sono stabilite con atto dirigenziale congiunto della Direzione Sviluppo del Commercio e del Corpo di Polizia Municipale, previo parere dell'Assessore al Commercio di concerto con l'Assessore alla Sicurezza, in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'evento stesso e alla definizione dei perimetri entro i quali viene concessa la deroga.

**Ritenuto** opportuno rammentare che la detenzione di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore in violazione di leggi, regolamenti o ordinanze sindacali comporta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge n. 689/81, il sequestro di dette bevande e dei relativi contenitori.

### **Dato atto che**

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal dott. Fabio Cosimo Manzo, responsabile

Documento sottoscritto digitalmente

del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

- con la sottoscrizione della proposta del presente atto, il dirigente attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D. L.vo 267/2000;
- il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

**Acquisito** il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 c.2 del d. l.vo 267/2000.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali la salute, la civile convivenza, il decoro, la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, nonché la sicurezza urbana:

## **ORDINA**

**1.** che in tutto il territorio del Comune di Genova, ogni giorno, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, fino al 30 settembre 2026, ferma ed impregiudicata la vigenza del divieto di detenzione e consumo su aree pubbliche, escluse le aree date in concessione a pubblici esercizi, di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro o di metallo già previsto dal comma 2 dell'art. 4 del Regolamento comunale di polizia annonaria per la convivenza tra le funzioni residenziali e commerciali e le attività di svago nella Città di Genova, siano vietati a chiunque, in area pubblica e/o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori di qualsiasi materiale privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

**2.** Che, fino al 30 settembre 2026, nelle zone di Rivarolo, Sampierdarena, Giardini Cavagnaro, Sestri Ponente, del Centro Storico, di Canevari e di Cornigliano poste all'interno dei perimetri come qui di seguito definiti, ivi comprese le vie che delimitano i perimetri stessi quando non espressamente escluse, il divieto di consumo e di detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori di qualsiasi materiale privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), sia vigente ogni giorno già dalle ore **12.00** fino alle ore **08.00** del giorno successivo:

### **Zona di Rivarolo**

Documento sottoscritto digitalmente

- *via Rivarolo, Via Teresa Durazzo Pallavicini, Piazza Durazzo Pallavicini, Giardini Foltzer, Via Germano Jori, Via Borsieri, Via Campi, Via Fillak (dall'intersezione con Via Campi), via della Pietra, Via Benedetto Brin (compresa area Metro), Via Mario Bercilli, Via Adelaide Ristori, Via Virgilio, Viale Michelangelo Buonarroti (fino al civ. 1/R), Via Ludovico Ariosto, Via Aulo Persio, Salita San Bartolomeo della Certosa, Via Ausonio Vedovi, Via Mansueto (fino al civ. 4/A), Piazzale Bruno Palli (area ex-Fillea), Via Sergio Piombelli (fino all'intersezione con Piazzale Bruno Palli), Via T.M. Canepari, Piazzale Emilio Guerra, Via Gioacchino Rossini, Via Celesia, Via Teglia, Giardini Glauco de Mottono Ypalacios, via Maritano (da intersezione Via Teglia fino intersezione Via Cechov, comprese le aree di parcheggio interno alle aree commerciali) Via Carnia*
- *Via Teglia, Piazza Rivara, Piazza De Caroli, Piazza F. B. Savi.*
- *Piazza Livraghi, Piazza Rissotto, Via F. Bettini, Via Pastorino (da intersezione Via Barchetta fino a Piazza Rismondo), Via Custo.*
- *Via Anfossi (da Piazza Pontedecimo alla Stazione Genova Pontedecimo), Lungo Polcevera, Piazza G. Arimondi, Via G. Poli, Piazza dei Partigiani Caduti per la libertà, Via Beata Chiara, Via Felice del Canto, Via Natale Gallino (da intersezione Via Felice del Canto a Vico Perino compreso), Via Pieve di Cadore (da intersezione con Vico Perino a intersezione con Via Anfossi), Giardini Cerboncini.*

### **Zona di Sampierdarena**

- *Via Chiusone, Via Argine Polcevera sino a Via Campi, Via Fillak (dall'intersezione con Via Campi, compresa Radura della Memoria), Via Del Campasso sino al voltino lapide Caduti del Campasso compresa Via S. Anguissola (strada chiusa), Via Vicenza, Via Caveri sino all'incrocio con Via Bazzi, Via Bazzi, Piazza Ghiglione, Via Currò (tra Piazza Ghiglione e Via Carlo Rolando), Via Carlo Rolando, Via G.B. Monti sino a Via Alfieri, Via Alfieri, Via Cantore fino a Via Pedemonte, Via Pedemonte sino a Via Dottesio, Via Dottesio, Via Di Francia, Via Milano, Piazza Dinagro, Piazza S. Teodoro, Via Di Fassolo, Via San Benedetto, Mura degli Zingari, Via Adua, Via Buoizzi, Piazza Dinagro, Via Milano, Piazzale traghetti Iqbal Masiih, Via Milano, Via Albertazzi, Lungomare Canepa, Rotonda Donne di Teheran, Via alla Fiumara (fino all'altezza del sottopasso ferroviario), Via alla Fiumara (fino al collegamento con la rotonda in via P. Mantovani), Via P. Mantovani (fino all'incrocio con Via R. Pieragostini), Via Eridania (fino all'incrocio con Via T. Grossi), Via Operai, Via Pieragostini (fino a Largo Jursè compreso), Via G. Spataro, Sottovia Ferroviario Pedonale, Via Orgiero, Via Bezzecca, Via Miani (chiusa).*

### **Zona Giardini Cavagnaro**

- *Via Vecchia, Via Caderiva, Via Bobbio (tratto da via Caderiva a piazzale Resasco), piazzale Resasco, via Piacenza (tratto tra piazzale Resasco e ponte Monteverde), Ponte Monteverde, Lungobisagno Istria (tratto tra ponte Monteverde e la via E. Toti), Via E. Toti, Piazzale Parenzo, Ponte Campanella.*

### **Zona Sestri Ponente**

- *Via Puccini; Via Albareto; Via Angelo Siffredi; Salita Campasso di San Nicola fino a incrocio con Via Borzoli; Via Borzoli; Via Nuova Strada di Scarpino; Via Chiaravagna; Via Giovanni Arrivabene; Viale Carlo Canepa; Via Fabio da Persico; Parco Villa Rossi (compreso); Salita Inferiore Cataldi; Salita Cataldi (fino a primo incrocio Via Rollino); Via Rollino; Via Sant'Alberto; Via Merano; Via Carlo Corsi; Via Dei Costo; Via Bottino; Via Soliman.*

### **Zona Centro Storico**

- *Piazza del Principe, Via Bersaglieri d'Italia, Via Alpini D'Italia, Via Gramsci, Calata Simone Vignoso, Ponte Morosini, Ponte Calvi, Passeggiata Calata Rotonda, Ponte degli Spinola, Calata Falcone e Borsellino, Ponte Embriaco, Via al Porto Antico, Calata Cattaneo, Calata Mandraccio, Via alla Calata Marinetta, Via della Mercanzia, Piazza Cavour, Via Turati, Piazza Raibetta, Via S. Lorenzo sino alla Piazza S. Lorenzo, Via Frate Oliverio, Via Sottoripa, Piazza Caricamento, Via al Ponte Reale, Piazza Banchi, Via degli Orefici, Via di Soziglia, Piazza Soziglia, Via dei Macelli di Soziglia, Vico inferiore del Ferro, Vico del Ferro, Via Garibaldi, Piazza della Meridiana, Via Cairoli, Largo della Zecca, Via Bensa, Piazza della Annunziata, Via Balbi (esclusa), Piazza Acquaverde, Via A. Doria" nonchè in via di Scurreria ed in piazza Campetto)*

### **Zona Canevari**

- *Passo Borgo incrociati (solo il tratto della via), Piazza Raggi, corso Montegrappa tratto compreso tra la Via Montesano (esclusa) e la via Canevari, via Gradisca, via Canevari, Via Bobbio (tratto fino alla scuola Firpo), via Jean Monnet, via Moresco, ponte Serra, Piazza Carlo Forte, Corso Galliera, via Miglio, Corso Sardegna (esclusa) tratto tra via Miglio e piazza Giusti, piazza Giusti, via Archimede, tunnel ferroviario via Archimede*

### **Zona Vernazzola**

- *Incrocio Via Argonauti – Via B. Cighizola direzione mare, Via Argonauti tutta direzione mare comprese le Vie laterali Via Icaro e Via Urania limite presso la struttura "Il Nuovo Rifugio delle Sirene", Spiaggia di Vernazzola, Depuratore Sturla, Giardini via del Tritone, Via del Tritone, Via Vernazzola dal civ. 15 direzione Via B. Cighizola, Via B. Cighizola fino a intersezione con Via Argonauti*

### **Zona spiaggia di Voltri**

- *Nel tratto di spiaggia compreso tra il Mulino di Crevari e rio san Giuliano*

### **Zona Laghetti San Carlo di Cese**

- *Lungo le rive degli alvei del torrente Varenna e del rio Gandolfi*

### **Zona Giardini di Quinto**

- *Via Giovanni Flecchia, Piazzale Carristi d'Italia, deposito dei natanti, Piazzale Poggi e scogliera, Spiaggia Scalo Quinto, Spiaggia pubblica Quinto, Via Angelo Giannelli (non compresa) sino all'incrocio con Via Roncallo (sclusa), Via Angelo Gianelli sino a via Giovanni Flecchia*

### **Zona Cornigliano**

- **Lato mare:** *Via Guido Rossa, Piazza Ernesto Savio (comprese), compresa l'intera area della stazione ferroviaria;*
- **Lato Levante:** *Via della Superba (sponda destra orografica del torrente Polcevera), Via Tea Benedetti (comprese);*
- **Lato Monte:** *Via Renata Bianchi, Via Luigi Perini, Corso Ferdinando Maria Perrone, Piazza Massena, Via Coronata ( sino all'intersezione con la Via Domenico Baffigo), Giardini Luciano Melis, Via Nino Cervetto, Via Tonale (comprese);*
- **Lato Ponente:** *Via Angelo Siffredi sino all'intersezione con Via Tonale (comprese).*

3. che nelle zone di Sottoripa e di Canevari poste all'interno dei perimetri così definiti, ivi comprese le vie che delimitano i perimetri stessi quando non espressamente escluse:

### **Zona Sottoripa**

- *Via Turati, via della Mercanzia, piazza Caricamento, via Gramsci fino all'altezza di Calata Simone Vignoso, Calata Simone Vignoso, via Gramsci, via Alpini D'Italia, via Fanti D'Italia (esclusa), via Andrea Doria (esclusa), salita San Paolo, via Gramsci, via al ponte Calvi, piazza Fossatello, via Fossatello, via San Luca, piazza Banchi, via San Pietro della Porta, Archivolto delle 5 Lampadi, via canneto il Curto, via San Lorenzo (esclusa), piazza della Raibetta, via Filippo Turati, piazza Cavour, vico Damiata*

### **Zona Canevari**

- *Passo Borgo incrociati (solo il tratto della via), Piazza Raggi, corso Montegrappa tratto compreso tra la Via Montesano (esclusa) e la via Canevari, via Gradisca, via Canevari, Via Bobbio (tratto fino alla scuola Firpo), via Jean Monnet, via Moresco, ponte Serra, Piazza Carlo Forte, Corso Galliera, via Miglio, Corso Sardegna (esclusa) tratto tra via Miglio e piazza Giusti, piazza Giusti, via Archimede, tunnel ferroviario via Archimede*

sia vietato, dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, fino al 30 settembre 2026, stazionare, in area pubblica e/o aperta al pubblico, seduti per terra o sulle gradinate ivi presenti e, comunque, al di fuori delle postazioni all'uopo predisposte ed ivi allocate dal Comune di Genova.

4. che fino al 30 settembre 2026 in tutto il territorio di Genova l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore cessi, ogni giorno, alle ore 22.00 e non possa essere ripresa fino alle ore 06.00 del giorno successivo, esclusa l'ipotesi in cui l'impresa venditrice si occupi del servizio di trasporto e consegna della merce all'indirizzo fornito dall'acquirente.

### **DISPONE**

- che le limitazioni ed i divieti stabiliti con la presente ordinanza non operino in occasione di eventi di carattere cittadino, nonché di manifestazioni commerciali a carattere straordinario di significativo interesse per la Città, per il tempo necessario allo svolgimento dell'evento;

- che le modalità e le tempistiche per consentire la deroga sopra citata, per ogni specifico evento, siano stabilite con atto dirigenziale congiunto della Direzione Commercio e del Corpo di Polizia Locale, previo parere dell'Assessora al Commercio, Turismo, Marketing Territoriale, Pro loco, C.I.V., tradizioni, Progetti Europei di concerto con l'Assessora alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'evento stesso e alla definizione dei perimetri entro i quali viene concessa la deroga.

### **AVVERTE CHE**

- l'inosservanza delle disposizioni previste nella presente ordinanza comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 500,00;

- all'atto della contestazione della condotta vietata del dispositivo ai punti 1) e 2), qualora il trasgressore invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto ai sensi dell'art.13 della legge n. 689/81;

Documento sottoscritto digitalmente

- è fatta salva l'applicazione di ulteriori eventuali sanzioni per la violazione di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

### **AVVERTE, INOLTRE, CHE**

- il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21-*bis* della L. 7/8/1990, n. 241;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di sessanta giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 1199/1971 entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica.

### **MANDA**

- alla Unità Organizzativa Comunicazione per la pubblicizzazione a mezzo stampa del presente provvedimento;

- al Corpo di Polizia Locale ed alle Forze di Polizia per il controllo dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

- ai titolari degli esercizi pubblici e delle attività commerciali che vendono e/o somministrano bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree indicate in parte dispositiva affinché affiggano in modo ben visibile, dall'esterno, l'avviso del divieto imposto dall'Ordinanza riferito alla propria zona di ubicazione, utilizzando i modelli allegati e parte integrante del presente provvedimento.

- alle Associazioni di Categoria del commercio il presente provvedimento per la sua diffusione ai propri associati al fine di rendere edotti questi ultimi della necessità di esposizione dell'avviso di cui al punto precedente.

LA SINDACA  
SILVIA SALIS

*Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*



COMUNE DI GENOVA

# È VIETATO A CHIUNQUE

Dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo  
fino al  
30 settembre 2026

in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), **il consumo e la detenzione**, finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), **di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione, all'interno del perimetro così come definito e meglio delimitato nella cartina sotto riportata, ivi comprese le vie che delimitano il perimetro stesso quando non espressamente escluse:

*Via Chiusone, Via Argine Polcevera sino a Via Campi, Via Fillak (dall'intersezione con Via Campi, compresa Radura della Memoria), Via Del Campasso sino al voltino lapide Caduti del Campasso compresa Via S. Anguissola (strada chiusa), Via Vicenza, Via Caveri sino all'incrocio con Via Bazzi, Via Bazzi, Piazza Ghiglione, Via Currò (tra Piazza Ghiglione e Via Carlo Rolando), Via Carlo Rolando, Via G.B. Monti sino a Via Alfieri, Via Alfieri, Via Cantore fino a Via Pedemonte, Via Pedemonte sino a Via Dottesio, Via Dottesio, Via Di Francia, Via Milano, Piazza Dinegro, Piazza S. Teodoro, Via Di Fassolo, Via San Benedetto, Mura degli Zingari, Via Adua, Via Buozzi, Piazza Dinegro, Via Milano, Piazzale traghetti Iqbal Masiih, Via Milano, Via Albertazzi, Lungomare Canepa, Rotonda Donne di Teheran, Via alla Fiumara (fino all'altezza del sottopasso ferroviario), Via alla Fiumara (fino al collegamento con la rotonda in via P. Mantovani), Via P. Mantovani (fino all'incrocio con Via R. Pieragostini), Via Eridania (fino all'incrocio con Via T. Grossi), Via Operai, Via Pieragostini (fino a Largo Jursè compreso), Via G. Spataro, sottovia ferroviario pedonale, Via Orgiero, Via Bezzecca, Via Miani (chiusa).*



I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 500; qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento, non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto.





COMUNE DI GENOVA

# È VIETATO A CHIUNQUE

Dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo  
fino al 30 settembre 2026

in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), **il consumo e la detenzione**, finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), **di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione, all'interno del perimetro così come definito e meglio delimitato nella cartina sotto riportata, ivi comprese le vie che delimitano il perimetro stesso quando non espressamente escluse:

*Via Vecchia, Via Caderiva, Via Bobbio (tratto da via Caderiva a piazzale Resasco), piazzale Resasco, via Piacenza (tratto tra piazzale Resasco e ponte Monteverde), Ponte Monteverde, Lungobisagno Istria (tratto tra ponte Monteverde e la via E. Toti), Via E. Toti, Piazzale Parenzo, Ponte Campanella.*



I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 500; qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento, non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto.




COMUNE DI GENOVA

# È VIETATO A CHIUNQUE

Dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo  
fino al  
30 settembre 2026

in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), **il consumo e la detenzione**, finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), **di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione, all'interno del perimetro così come definito e meglio delimitato nella cartina sotto riportata, ivi comprese le vie che delimitano il perimetro stesso quando non espressamente escluse:

*Via Puccini; Via Albareto; Via Angelo Siffredi; Salita Campasso di San Nicola fino a incrocio con Via Borzoli; Via Borzoli; Via Nuova Strada di Scarpino; Via Chiaravagna; Via Giovanni Arrivabene; Viale Carlo Canepa; Via Fabio da Persico; Parco Villa Rossi (compreso); Salita Inferiore Cataldi; Salita Cataldi (fino a primo incrocio Via Rollino); Via Rollino; Via Sant'Alberto; Via Merano; Via Carlo Corsi; Via Dei Costo; Via Bottino; Via Soliman*



I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 500; qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento, non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto.




COMUNE DI GENOVA

# È VIETATO A CHIUNQUE

dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo  
fino al 30 settembre 2026

in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), **il consumo e la detenzione**, finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), **di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione, all'interno del perimetro così come definito e meglio delimitato nella cartina sotto riportata, ivi comprese le vie che delimitano il perimetro stesso quando non espressamente escluse:

*Piazza del Principe, Via Bersaglieri d'Italia, Via Alpini D'Italia, Via Gramsci, Calata Simone Vignoso, Ponte Morosini, Ponte Calvi, Passeggiata Calata Rotonda, Ponte degli Spinola, Calata Falcone e Borsellino, Ponte Embriaco, Via al Porto Antico, Calata Cattaneo, Calata Mandraccio, Via alla Calata Marinetta, Via della Mercanzia, Piazza Cavour, Via Turati, Piazza Raibetta, Via S. Lorenzo sino alla Piazza S. Lorenzo, Via Frate Oliverio, Via Sottoripa, Piazza Caricamento, Via al Ponte Reale, Piazza Banchi, Via degli Orefici, Via di Soziglia, Piazza Soziglia, Via dei Macelli di Soziglia, Vico inferiore del Ferro, Vico del Ferro, Via Garibaldi, Piazza della Meridiana, Via Cairoli, Largo della Zecca, Via Bensa, Piazza della Annunziata, Via Balbi (esclusa), Piazza Acquaverde, Via A. Doria" nonchè in via di Scurreria ed in piazza Campetto*



I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 500; qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento, non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto.







COMUNE DI GENOVA

# È VIETATO A CHIUNQUE

dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo  
fino al 30 settembre 2026

all'interno del perimetro così definito, ivi comprese le vie che delimitano il perimetro stesso quando non espressamente escluse:

*Via Turati, via della Mercanzia, piazza Caricamento, via Gramsci fino all'altezza di Calata Simone Vignoso, Calata Simone Vignoso, via Gramsci, via Alpini D'Italia, via Fanti D'Italia (esclusa), via Andrea Doria (esclusa), salita San Paolo, via Gramsci, via al ponte Calvi, piazza Fossatello, via Fossatello, via San Luca, piazza Banchi, via San Pietro della Porta, Archivolto delle 5 Lampadi, via Canneto il Curto, via San Lorenzo (esclusa), piazza della Raibetta, via Filippo Turati, piazza Cavour, vico Damiata*



- stationare, in area pubblica e/o aperta al pubblico, seduti per terra o sulle gradinate ivi presenti e, comunque, al di fuori delle postazioni all'uso predisposte ed ivi allocate dal Comune di Genova. I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 500; qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento, non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto.





COMUNE DI GENOVA

# È VIETATO A CHIUNQUE

dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo  
fino al 31 marzo 2026

in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), **il consumo e la detenzione**, finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), **di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione, all'interno del perimetro così come definito e meglio delimitato nella cartina sotto riportata, ivi comprese le vie che delimitano il perimetro stesso quando non espressamente escluse:

*Via Giovanni Flecchia, Piazzale Carristi d'Italia, deposito dei natanti, Piazzale Poggi e scogliera, Spiaggia Scalo Quinto, Spiaggia pubblica Quinto, Via Angelo Giannelli (non compresa) sino all'incrocio con Via Roncallo (sclusa), Via Angelo Gianelli sino a via Giovanni Flecchia*



I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 500; qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento, non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto.





COMUNE DI GENOVA

**IN TUTTO IL TERRITORIO<sup>1</sup>  
CITTADINO  
È VIETATO  
A CHIUNQUE**

Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo  
fino al 30 settembre 2026

in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), **il consumo e la detenzione**, finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), **di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione.

---

<sup>1</sup> Nelle specifiche aree di Rivarolo, Sampierdarena, Sestri Ponente, Centro Storico, Canevari, Giardini Cavagnaro e Cornigliano il divieto persiste dalle ore dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo




COMUNE DI GENOVA

# È VIETATO A CHIUNQUE

Dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo  
fino al  
30 settembre 2026

in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), **il consumo e la detenzione**, finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), **di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione, all'interno dei perimetri così come definiti e meglio delimitati nelle cartine sotto riportate, ivi comprese le vie che delimitano i perimetri stessi quando non espressamente escluse.



**Perimetri delle aree:**

- Via Rivarolo, Via Teresa Durazzo Pallavicini, Piazza Durazzo Pallavicini, Giardini Foltzer, Via Germano Jori, Via Bosseri, Via Campi, Via Fillak (dall'intersezione con Via Campi), via della Pietra, Via Benedetto Brin (compresa area Metro), Via Mario Bercilli, Via Adelaide Ristori, Via Virgilio, Viale Michelangelo Buonarroti (fino al civ. 1/R), Via Ludovico Ariosto, Via Aulo Persio, Salita San Bartolomeo della Certosa, Via Ausonio Vedovi, Via Mansueto (fino al civ. 4/A), Piazzale Bruno Palli (area ex-Filea), Via Sergio Piombelli (fino all'intersezione con Piazzale Bruno Palli), Via T.M. Canepari, Piazzale Emilio Guerra, Via Gioacchino Rossini, Via Celesia, Via Teglia, Giardini Glauco de Mottono Ypalacios, via Maritano (da intersezione Via Teglia fino intersezione Via Cechov, comprese le aree di parcheggio intermoalleareecommerciali) Via Carnia.
- Via Teglia, Piazza Rivara, Piazza De Caroli, Piazza F. B. Savi.
- Piazza Livraghi, Piazza Rissotto, Via F. Bettini, Via Pastorino (da intersezione Via Barchetta fino a Piazza Rismondo), Via Custo.
- Via Anfossi (da Piazza Pontedecimo alla Stazione Genova Pontedecimo), Lungo Polovera, Piazza G. Arimondi, Via G. Poli, Piazza dei Partigiani Caduti per la libertà, Via Beata Chiara, Via Felice del Canto, Via Natale Gallino (da intersezione Via Felice del Canto a Vico Perino compreso), Via Pieve di Cadore (da intersezione con Vico Perino a intersezione con Via Anfossi), Giardini Cerboncini.

I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500; qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento, non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto.





COMUNE DI GENOVA

# È VIETATO A CHIUNQUE

dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo  
fino al 30 settembre 2026

all'interno del perimetro così definito, ivi comprese le vie che delimitano il perimetro stesso quando non espressamente escluse:

*Passo Borgo incrociati (solo il tratto della via), Piazza Raggi, corso Montegrappa tratto compreso tra la Via Montesano (esclusa) e la via Canevari, via Gradisca, via Canevari, Via Bobbio (tratto fino alla scuola Firpo), via Jean Monnet, via Moresco, ponte Serra, Piazza Carlo Forte, Corso Galliera, via Miglio, Corso Sardegna (esclusa) tratto tra via Miglio e piazza Giusti, piazza Giusti, via Archimede, tunnel ferroviario via Archimede*



- in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione
  - stationare, in area pubblica e/o aperta al pubblico, seduti per terra o sulle gradinate ivi presenti e, comunque, al di fuori delle postazioni all'uso predisposte ed ivi allocate dal Comune di Genova
- I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 500; qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento, non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto.




COMUNE DI GENOVA

# È VIETATO A CHIUNQUE

dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo  
fino al 30 settembre 2026

in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), **il consumo e la detenzione**, finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), **di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione, all'interno del perimetro così come definito e meglio delimitato nella cartina sotto riportata, ivi comprese le vie che delimitano il perimetro stesso quando non espressamente escluse:

*Incrocio Via Argonauti – Via B. Cighizola direzione mare, Via Argonauti tutta direzione mare comprese le Vie laterali Via Icaro e Via Urania limite presso la struttura “Il Nuovo Rifugio delle Sirene”, Spiaggia di Vernazzola, Depuratore Sturla, Giardini via del Tritone, Via del Tritone, Via Vernazzola dal civ. 15 direzione Via B. Cighizola, Via B. Cighizola fino a intersezione con Via Argonauti.*



I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 500; qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento, non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto.




COMUNE DI GENOVA

## È VIETATO A CHIUNQUE

dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo  
fino al 30 settembre 2026

in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), **il consumo e la detenzione**, finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria), **di bevande alcoliche** di qualsiasi gradazione, all'interno del perimetro così come definito e meglio delimitato nella cartina sotto riportata, ivi comprese le vie che delimitano il perimetro stesso quando non espressamente escluse:

*Spiaggia di Voltri, tratto compreso tra Via Molino di Crevari e Rio San Giuliano, intera dislocazione della spiaggia*



I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100 a Euro 500; qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento, non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto



COMUNE DI GENOVA

# È VIETATO A CHIUNQUE

dalle ore 12.00 alle ore 08.00 del giorno successivo  
fino al 30 settembre 2026

all'interno del perimetro così definito:

**lungo le rive degli alvei del Torrente Varenna e del Rio Gandolfi**



- in area pubblica e/o aperta al pubblico, ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione finalizzata all'immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

